

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori DELLA PORTA, GRAZIOLI, BOMBARDIERI, GIUST, COSTA, SENESE, D'AGOSTINI, DEL NERO, JERVOLINO RUSSO Rosa e MEZZAPESA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 GENNAIO 1980

Anzianità di servizio dei mutilati e invalidi civili dipendenti da aziende pubbliche e private ai fini della pensione

ONOREVOLI SENATORI. — I mutilati ed invalidi civili, specie se con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50 per cento, sono soggetti, proprio in relazione alle menomazioni da cui sono affetti, ad un maggior logorio delle loro attività produttive. Con l'andar degli anni, essi, anche quando si riesca con particolari cure ed accorgimenti a contenere la forma invalidante, risentono inevitabilmente delle loro affezioni ed avvertono quindi ancor prima degli altri lavoratori la necessità di essere collocati a riposo.

Inoltre, come è noto, molti di loro, proprio a causa delle loro invalidità, riescono a reperire una occupazione in età avanzata e, qualche volta, addirittura al limite dei 55 anni posto dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, concernente l'assunzione obbligatoria delle categorie protette.

Per questi, allo scadere dei cinque-dieci anni di occupazione, il problema della sopravvivenza si ripresenta ancor più drammatico poichè si ritrovano vecchi, ammalati e senza aver diritto a fruire della pensione per non aver potuto raggiungere il servizio minimo indispensabile previsto dalla vigente legislazione per il diritto alla pensione.

È un problema che le associazioni di categoria, come l'ANMIC, eccetera, da tanto tempo dibattono e portano avanti per il riconoscimento dei diritti dei cittadini invalidi.

Abbiamo pertanto predisposto il presente disegno di legge che siamo certi il Parlamento vorrà benevolmente esaminare ed accogliere perchè tende, da una parte, a dare all'invalido la possibilità di andare a riposo con qualche anno di anticipo e, dall'altra, a dare all'invalido la possibilità di fruire del minimo della pensione di cui, diversamente, non potrebbe mai beneficiare.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

Ai mutilati ed invalidi civili in servizio presso le aziende pubbliche e private che abbiano una riduzione della capacità lavorativa non inferiore al 50 per cento è concessa una riduzione di cinque anni ai fini della anzianità prevista per il diritto alla pensione.

Art. 2.

Ai mutilati ed invalidi civili di cui al precedente articolo, che abbiano prestato almeno cinque anni di servizio alle dipendenze di amministrazioni pubbliche o private e che non possano ottenere il minimo della pensione a causa dell'età, è riconosciuto un adeguato aumento figurativo del servizio al solo fine del conferimento della anzianità necessaria per conseguire il diritto a pensione.